

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCIA, CASOLI, ZANELLA, FOGU, CALVI, FERRARA Pietro, NATALI, PIZZO, RICEVUTO, AGNELLI Arduino, GEROSA, PIERRI, INNAMORATO, PEZZULLO, ACONE, MARNIGA, ZITO, SCEVAROLLI e BOZZELLO VEROLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1990

Ordinamento della Croce Rossa

ONOREVOLI SENATORI. - La Croce Rossa Italiana, istituzione che persegue finalità di preminente importanza nel campo dell'assistenza e della sanità pubblica, fu eretta in ente morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e posta allora sotto la vigilanza dei Ministeri della guerra e della marina, in deroga espressa alle disposizioni contenute nell'ordinamento generale per la disciplina dei controlli sulle opere pie.

La Croce Rossa Italiana è sorta come associazione, in armonia con analoghe iniziative di altri Paesi, come espressione di intento della comunità di venire incontro alle esigenze di carattere sociale, in base a considerazioni umanitarie; essa

gode, inoltre, di una posizione internazionalmente rilevante come istituzione «ausiliaria» del Comitato internazionale della Croce Rossa.

È da rilevare, ancora, lo speciale ordinamento dell'ente valevole per il tempo di guerra, che si estrinseca in una attività di soccorso e di assistenza sia alle unità combattenti che alle popolazioni civili.

La complessa problematica è stata affrontata dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevedeva, da un lato, lo scorporo dei servizi di assistenza sanitaria della associazione della Croce Rossa Italiana non connessi con le originarie finalità

per trasferirli ai comuni e, dall'altro, dava una delega al Governo per riordinarne le strutture associative sulla base dei seguenti principi:

- 1) carattere volontaristico della associazione;
- 2) determinazione dei compiti in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali alle società di Croce Rossa nazionali;
- 3) articolazione delle strutture su base regionale;
- 4) elettività e gratuità delle cariche.

Nell'esercizio della predetta delega è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il quale prevede, quando sarà approvato lo statuto, una nuova configurazione giuridica dell'ente - attualmente ente pubblico parastatale in base alla legge n. 70 del 1975 - non prevista nella delega parlamentare di riordino, denominandolo «ente privato di interesse pubblico», senza peraltro che tale figura trovi supporto nel nostro ordinamento giuridico.

Il citato decreto, sospettato di incostituzionalità per eccesso di delega, e il conseguente stallo nel riordino dell'ente hanno congelato la consistenza organica del personale, con grave e drammatico pregiudizio allo svolgimento delle normali attività che l'ente deve e dovrà svolgere in quanto derivanti dallo statuto e da convenzioni e risoluzioni della Croce Rossa internazionale, quali il pronto soccorso e il trasporto infermi, la gestione del Centro nazionale per la trasfusione del sangue e delle scuole per infermiere professionali, l'assistenza agli handicappati: tutti servizi in difficoltà per gravi carenze di personale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si rende, pertanto, necessario ed estremamente urgente definire concretamente le attività della Croce Rossa Italiana, secondo le reali ed effettive indicazioni contenute nell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla luce dei nuovi indirizzi emergenti in politica sanitaria che vanno delineandosi nel Paese.

Detta legge riguarda il Servizio sanitario nazionale in tempo di pace; ne consegue che nessuna implicazione tale legge ha sull'attività sanitaria svolta dalla Croce Rossa Italiana in tempo di guerra.

Restano pertanto confermati i compiti affidati all'Associazione per il tempo di guerra dalle norme statutarie originarie (articolo 1 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, recepito dall'articolo 1 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, come modificato dal regio decreto 10 aprile 1930, n. 496).

Tali compiti possono essere così sintetizzati:

sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in tempo di guerra e di conflitti armati;

svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi alla attività di difesa civile;

disimpegno del servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

L'affidamento di tali compiti alla Croce Rossa è confermato dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dal Governo italiano con legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

Le medesime norme statutarie originarie stabiliscono che la Croce Rossa Italiana nel tempo di pace deve provvedere alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture sanitarie necessarie per garantire l'espletamento dei suddetti servizi per il tempo di guerra.

Tale principio, peraltro, risulta chiaramente affermato fin dalle prime conferenze internazionali della Croce Rossa (risoluzione III della seconda conferenza internazionale - Berlino 1869; risoluzione XII della settima conferenza internazionale - Pietroburgo 1902). Si rammenta che alle conferenze internazionali partecipano, oltre alle società nazionali di Croce Rossa e agli organismi della Croce Rossa internazionale (Comitato internazionale della Croce Rossa

e Lega), anche i rappresentanti dei Governi firmatari delle convenzioni di Ginevra.

Le strutture, i materiali, il personale sanitario, predisposti per i servizi del tempo di guerra, devono essere suscettibili - per ovvi ed evidenti motivi di opportunità e di economicità - di utilizzazione alternativa nel periodo di pace, in primo luogo in occasione di catastrofi naturali e pubbliche calamità.

Le norme statutarie originarie concernenti i compiti per il tempo di pace, trasfuse e confluite nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono così sintetizzarsi:

azione di assistenza sanitaria a favore della popolazione, integrando l'azione dello Stato, in caso di malattie e calamità pubbliche;

organizzare programmi di soccorso in caso di catastrofi naturali, allestendo le necessarie strutture e addestrando il necessario personale sanitario e parasanitario;

approntare e svolgere un servizio di primo soccorso;

provvedere alla istruzione e preparazione di personale tecnico professionale ausiliario per l'assistenza;

diffondere nozioni igienico-sanitarie e di primo soccorso, soprattutto nell'assistenza scolastica (articolo 9 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034).

Il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1256 del 1947 affida, inoltre, alla Croce Rossa Italiana il compito di organizzare il servizio della trasfusione del sangue su piano nazionale.

La raccolta, la conservazione, la preparazione e l'impiego di sangue umano, di plasma e di emoderivati rientrano nella categoria di compiti strumentali svolti dalla Croce Rossa per la loro diretta connessione con taluni compiti istituzionali da espletare sovente in condizioni di urgenza o di emergenza.

Più in particolare questi servizi appaiono collegati: con le funzioni di primo soccorso, con le funzioni di assistenza sanitaria in

caso di emergenza, con le funzioni preparatorie in caso di conflitto armato e con le funzioni di intervento in sede internazionale; obiettivo, quest'ultimo, inquadrabile nel contesto dei rapporti esistenti tra le associazioni nazionali di Croce Rossa e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In questo quadro la Croce Rossa Italiana assicura a costi competitivi la produzione, la conservazione, la rotazione delle scorte di emoderivati per le Forze armate.

Si precisa in proposito che tutte le 148 associazioni nazionali di Croce Rossa nel mondo, escluse 10, svolgono servizi trasfuzionali, e in 21 nazioni in via esclusiva.

Risoluzioni internazionali a tale riguardo sono state adottate nel 1936, 1946, 1948, 1950, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1963, 1966, 1973.

Altre risoluzioni, che ai sensi dell'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 devono essere prese in considerazione per stabilire i compiti della CRI, sono qui di seguito indicate.

XIX Conferenza internazionale della Croce Rossa: Nuova Delhi, 1957.

- Risoluzione XX: raccomanda alle società di Croce Rossa di operare per la riunione delle persone disperse con le rispettive famiglie.

- Risoluzione XXV: raccomanda alle società di Croce Rossa di diffondere norme educative nel campo della prevenzione degli incidenti, sia nell'ambito domestico che scolastico, sportivo, stradale, soprattutto fra i giovani.

XX Conferenza internazionale della Croce Rossa: Vienna, 1965.

- Risoluzione XIX: raccomanda ai Governi e alle società di Croce Rossa, quali intermediarie, di agevolare l'azione umanitaria della riunione delle famiglie separate o disperse.

XXI Conferenza internazionale della Croce Rossa: Istanbul, 1969.

- Risoluzione XXII: le società di Croce Rossa devono collaborare ai programmi di aiuto ai Paesi in via di sviluppo preparando personale paramedico, incentivando il reclutamento dei donatori di sangue, diffondendo l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso.

- Risoluzioni XXIV e XXV: le società di Croce Rossa devono collaborare con il Governo - quali organizzazioni ausiliarie e complementari - per la organizzazione dei soccorsi in caso di catastrofi naturali: a tal fine la società di Croce Rossa è tenuta a prepararsi adeguatamente predisponendo idoneo personale e riserve di mezzi e di materiale di soccorso.

È prevista una precisa collocazione delle società di Croce Rossa sul piano nazionale che ogni Paese deve predisporre per organizzare i soccorsi in caso di disastri.

- Risoluzione XXXI: le società nazionali devono approntare *equipages* sanitarie da mettere a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Lega, su richiesta, per interventi all'estero.

XXII Conferenza internazionale della Croce Rossa: Teheran, 1973.

- Risoluzione VII: le società di Croce Rossa devono intensificare la loro cooperazione con l'UNDRO (agenzia dell'ONU per i soccorsi in caso di catastrofi).

- Risoluzione VIII: ribadisce la necessità che la Croce Rossa appronti personale e mezzi nel campo medico ed alimentare per interventi di soccorso e di emergenza.

- Risoluzione XII: i Governi e le società di Croce Rossa devono intensificare gli sforzi per diffondere il diritto internazionale umanitario ed i principi della Croce Rossa tra la popolazione, e specialmente presso le Forze armate, le pubbliche amministrazioni e nell'ambiente scolastico e medico.

- Risoluzione XVI: la Croce Rossa, in quanto ausiliaria dei pubblici poteri nel campo della salute e dello sviluppo sociale, collabora strettamente con le organizzazioni specializzate dell'ONU (OMS, OIT, UNESCO, FAO, PAM, UNICEF). Essa deve ricevere dal Governo ogni possibile sostegno al fine di incrementare la sua potenzialità nel campo socio-assistenziale, venendo inserita nel relativo programma nazionale.

- Risoluzione XVII: la Croce Rossa è invitata a collaborare con il Governo per una efficace azione a difesa dell'ambiente naturale.

- Risoluzione XVIII: ribadisce il fondamentale ruolo delle società di Croce Rossa nel campo dei servizi nazionali di trasfusione del sangue, incentivando sia l'organizzazione dei servizi stessi, sia la donazione gratuita del sangue.

XXIII Conferenza internazionale della Croce Rossa: Bucarest, 1977.

- Risoluzione XVI: ribadisce la necessità di provvedere all'approvvigionamento del sangue e dei suoi derivati.

- Risoluzione XVII: riconosce che le ragioni d'essere delle società di Croce Rossa sono costituite in larga parte dalle attività nel settore della salute e dell'assistenza sociale sia in tempi normali che in caso di catastrofi, e a favore particolarmente degli strati meno abbienti della società.

- Risoluzione XIX: affida alle società di Croce Rossa il compito di predisporre programmi educativi destinati ai bambini, adolescenti e giovani, sia nell'ambito scolastico che fuori di esso.

- Risoluzione XXI: ribadisce la necessità che le società di Croce Rossa partecipino a programmi locali e nazionali volti alla protezione dell'ambiente.

Conferenza regionale europea della Croce Rossa: Cannes, 1970.

- Risoluzione IV: nel campo dell'attività medico-sociale, la Croce Rossa deve dedi-

care particolare attenzione agli anziani ed agli handicappati fisici e mentali.

È appena il caso di sottolineare che la CRI, a differenza delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 45 della legge n. 833 del 1978 - le quali possono avere anche natura privata - è e rimane, anche dopo il riordinamento, ente pubblico, come è lecito arguire dal rilievo che l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 prevede il riordinamento e non la trasformazione dell'ente; inoltre, le sue attività sono riconosciute e determinate direttamente dalla legge e possono, quindi, essere esercitate anche al di fuori del meccanismo pattizio, espressamente richiesto dall'ultimo comma dell'articolo 45 per il pratico funzionamento delle associazioni di volontariato.

Alla luce di queste premesse, i problemi del riordinamento della Croce Rossa Italiana possono così compendiarsi. Per quanto riguarda la regola del «principio volontaristico», non sembra che essa richieda che la composizione degli organi collegiali sia omogenea e comprenda esclusivamente soci della Croce Rossa Italiana. Ovvio è la necessità di prevedere che gli organi collegiali ricomprendano anche i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, per assicurare, già in fase deliberativa, il collegamento con le relative autorità. Infine, è prevista la possibilità di prevedere la cooperazione, a livello centrale, di un numero limitato di personalità, la cui partecipazione valga a conferire particolare prestigio e dignità all'organismo.

L'attuale composizione del consiglio direttivo, articolata su dodici membri, appare troppo ristretta per assicurare un'adeguata rappresentanza di tutte le componenti dinanzi elencate. È quindi necessario procedere ad un ampliamento del *quorum* strutturale del consiglio, tenendo presente l'esigenza di un organo di adeguata composizione il quale possa però agire con snellezza e con la dovuta assiduità.

Per quel che riguarda il problema del decentramento regionale e provinciale, il compito è demandato al consiglio direttivo nazionale che dovrà provvedervi entro un anno dalla nomina.

Il presidente conserva i suoi poteri di rappresentanza, di convocazione e di presidenza degli organi collegiali, di sovrintendenza al funzionamento dell'ente mediante esecuzione delle delibere, di emanazione di regolamenti.

Il consiglio direttivo nazionale è l'organo deliberante dell'ente a competenza generale: esercita, dunque, tutti i poteri deliberativi non demandati per legge o per regolamento ad altri organi. Assolutamente inderogabile è la sua competenza in tema di bilanci, di regolamenti interni e di provvedimenti di carattere generale necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente.

Per quel che concerne gli uffici deve prevedersi, come conseguenza del riordino dell'amministrazione secondo le linee citate, la restituzione al direttore generale delle funzioni fondamentali di coordinamento dei servizi dell'ente e di sovrintendenza al personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza)

1. L'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, nonché a quella del Ministero della difesa per quanto riguarda il Corpo militare della CRI ed il Corpo delle infermiere volontarie, servizi ausiliari delle Forze armate dello Stato.

2. La Croce Rossa Italiana è assoggettata alla disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

3. L'Associazione italiana della Croce Rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

(Compiti)

1. L'Associazione italiana della Croce Rossa:

a) organizza e svolge servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità naturali, catastrofi e situazioni di emergenza, sia internazionali che nazionali;

b) concorre a organizzare e svolgere il servizio di pronto soccorso in tutto il territorio nazionale e, in via prioritaria, in ambito autostradale. Inoltre, organizza e svolge i servizi di trasporto degli infermi in ambito regionale, interregionale e internazionale. Organizza e svolge il pronto soccorso e il trasporto degli infermi nelle infrastrutture portuali e aeroportuali ed ai valichi di frontiera. Concorre ai piani straordinari di pronto soccorso e trasporto degli infermi approntati dagli enti locali, nei periodi di maggior movimento turistico, nei territori balneari e montani o comun-

que interessati dal fenomeno. Svolge, inoltre, il pronto soccorso e il trasporto degli infermi nell'ambito delle manifestazioni di massa: politiche, culturali, sportive, fiere e spettacoli. Concorre al servizio di trasporto dei dimessi non deambulanti, dalle strutture sanitarie di ricovero al luogo di abitazione dei medesimi. Svolge il servizio ordinario e straordinario di trasporto del sangue, degli emocomponenti ed emoderivati, dalla fase di raccolta a quella di distribuzione sul territorio comunale, interregionale, nazionale o internazionale;

c) concorre allo svolgimento di operazioni di profilassi delle malattie di rilevanza sociale e delle malattie infettive ed alla iniziativa per la diffusione tra la popolazione di nozioni elementari di igiene, di prevenzione, di educazione alla salute e di primo soccorso; collabora con l'Amministrazione della pubblica istruzione alle predette iniziative che vengono adottate nell'ambito scolastico; interviene con iniziative tempestive per nuove patologie che si determinano o che si evidenziano, nell'attesa dell'assunzione del compito della prevenzione e della terapia da parte delle strutture indicate dal Ministero della sanità, al quale fornirà i dati e le esperienze acquisite;

d) organizza e svolge azione di promozione alla donazione del sangue;

e) organizza il servizio di Croce Rossa giovanile, che propaga i principi di Croce Rossa e del diritto umanitario; provvede alla distribuzione gratuita di materiali promozionali e didattici; organizza corsi di igiene e primo soccorso per insegnanti di scuole elementari e materne e corsi di educazione sanitaria per studenti sull'igiene e il primo soccorso, sulla prevenzione degli infortuni, la prevenzione dei danni da uso di droghe ed abuso di alcool, tabacco e farmaci e sulle norme di comportamento in caso di calamità; promuove scambi di lavori fra studenti e partecipazione a concorsi su scala internazionale; utilizza per i propri compiti anche gli organismi volontari dell'associazione;

f) provvede allo svolgimento di tutti gli altri compiti commessi dagli organi della

Croce Rossa internazionale alle associazioni di Croce Rossa nazionali;

g) in tempo di guerra, e comunque in caso di conflitto armato, contribuisce allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, ed allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. L'estensione nonché la concreta organizzazione dei servizi per il tempo di guerra sono determinate dal Ministero della difesa;

h) provvede all'organizzazione ed alla costituzione di strutture di intervento, fisse e mobili, anche nell'ambito del Corpo delle infermiere volontarie e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana d'intesa, in quest'ultimo caso, con il Ministero della difesa;

i) provvede con il Centro nazionale per la trasfusione del sangue, articolato territorialmente attraverso proprie strutture anche interregionali, al servizio trasfusionale per le esigenze civili e per i servizi delle Forze armate, ed alla predisposizione di idonee scorte di sangue, di emoderivati, di materiale trasfusionale ed infusione;

l) provvede, anche in tempo di pace, all'organizzazione delle strutture necessarie nell'ambito delle Forze armate, nonché alla preparazione del personale occorrente, secondo programmi determinati dal Ministero della difesa;

m) provvede alla formazione di personale professionale, avvalendosi delle proprie scuole per infermieri professionali e per assistenti sanitarie e del Centro nazionale per la trasfusione del sangue.

Art. 3.

(Rapporti con altri organismi)

1. Le unità sanitarie locali, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento con la Croce Rossa Italiana, stipulano in via prioritaria apposite convenzioni per una disciplina concordata delle modalità e dei termini dei rispettivi interventi e dei relativi

aspetti finanziari, ivi compresa l'utilizzazione di mezzi. Il personale delle unità sanitarie locali il cui impiego sia eventualmente previsto e che, sulla base delle predette convenzioni, concorre all'erogazione del servizio nei detti interventi, dipende funzionalmente e amministrativamente dalla Associazione.

Art. 4.

(Organi centrali e periferici)

1. Sono organi centrali della Associazione:
 - a) il presidente generale;
 - b) il consiglio direttivo nazionale;
 - c) il collegio dei revisori.
2. Sono organi periferici della Associazione:
 - a) i comitati regionali;
 - b) i comitati provinciali;
3. Per il migliore perseguimento dei fini dell'Associazione possono essere istituiti sottocomitati e delegazioni in comuni non capoluoghi di provincia e delegazioni all'estero.

Art. 5.

(Durata e gratuità delle cariche)

1. I componenti degli organi di cui all'articolo 4 durano in carica quattro anni. Alla scadenza del citato termine cessano dalle rispettive funzioni anche i componenti eventualmente nominati nel corso del quadriennio.
2. I componenti non elettivi possono essere confermati per una sola volta.
3. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi professionali svolti per l'Associazione stessa.

Art. 6.

(Presidente generale)

1. Il presidente generale, scelto tra una terna designata dal consiglio direttivo na-

zionale tra i propri componenti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa.

2. Il presidente generale:

a) ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei confronti di terzi;

b) convoca e presiede gli organi centrali dell'Associazione, ne regola i lavori ed il funzionamento e provvede al loro coordinamento;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo nazionale;

d) emana i regolamenti dell'ente, una volta deliberati e approvati dagli organi competenti;

e) esercita tutti i poteri conferitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

f) assicura, sulla base delle direttive generali del consiglio direttivo nazionale, il coordinamento dei servizi e delle reattive attività dell'Associazione.

3. In caso di necessità, il presidente generale può adottare delibere di urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione del consiglio direttivo nazionale.

4. Nell'ipotesi di mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri divenendo l'unico rappresentante dell'Associazione. In tale caso, assume il rango di generale di corpo d'armata.

5. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente generale sono svolte dal membro più anziano di età del consiglio direttivo nazionale.

Art. 7.

(Consiglio direttivo nazionale)

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità:

a) sette rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero della

difesa, dal Ministero della sanità e dal Ministero per il coordinamento della protezione civile;

b) tre presidenti di comitati regionali o provinciali della Croce Rossa Italiana, scelti dal Ministro della sanità;

c) tre membri scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanità tra coloro che, operando nel campo della scienza, della cultura, della amministrazione o della magistratura, siano benemeriti dell'Associazione;

d) sei alti dirigenti degli organismi volontari di cui all'articolo 15;

e) quattro rappresentanti del personale civile di ruolo eletti contestualmente agli altri membri delle commissioni disciplinari e del personale di cui agli articoli 11 e 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Attribuzioni del consiglio direttivo nazionale)

1. Il consiglio direttivo nazionale è organo deliberante dell'Associazione con competenza generale.

2. In particolare:

a) adotta i provvedimenti di carattere generale, che si rendono necessari per l'esplicazione dei compiti istituzionali;

b) stabilisce le direttive generali alle quali gli organi e gli uffici debbono ispirare la propria azione;

c) delibera annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, concordando, per quanto attiene ai corpi ausiliari delle Forze armate, il relativo programma finanziario con il Ministero della difesa, avvalendosi del contributo di cui all'articolo 11 nei limiti della percentuale da fissare annualmente con decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con i Ministri della sanità e della difesa;

d) recepisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile in conformità alla legge 20 marzo 1975,

n. 70, e alla successiva normativa; delibera altresì la pianta organica del personale civile dell'Associazione e la sua articolazione nei servizi in funzione dei compiti di cui all'articolo 2;

e) autorizza il presidente generale a promuovere le azioni ed a resistere in giudizio, eccettuati i casi di responsabilità civile quando l'ente sia assicurato;

f) ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal presidente generale;

g) esercita tutti gli altri poteri deliberativi non demandati per legge o per regolamento agli altri organi;

h) istituisce e soppriime i sottocomitati e le delegazioni.

3. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di oltre la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di sette membri. Il consiglio direttivo nazionale è convocato, oltre che in via ordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. L'avviso di convocazione con gli argomenti all'ordine del giorno deve pervenire ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge funzioni di segretario del consiglio stesso.

Art. 9.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, con contratto di durata quinquennale e con requisiti, modalità e retribuzione conformi a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Può essere nominato direttore generale solo chi possieda specifici titoli professionali ed esperienze di direzione amministrativa e di servizio nel settore socio-sanitario.

3. Il direttore generale coordina i servizi civili dell'ente e risponde del buon andamento degli uffici; sovrintende al personale civile; provvede, ove sia delegato dal presidente generale, alla esecuzione delle

deliberazioni del consiglio direttivo; esercita i poteri attribuitigli in materia di amministrazione e contabilità dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; esercita tutti gli altri poteri conferitigli dalla presente legge e dai regolamenti dell'ente.

Art. 10.

(Entrate)

1. Sono entrate dell'Associazione:

- a) le quote dei soci;
- b) le donazioni, i lasciti e le eredità;
- c) le oblazioni di privati;
- d) i proventi delle attività espletate e quelli derivanti da atti di convenzione stipulati in sede centrale o locale;
- e) i redditi patrimoniali;
- f) i contributi dello Stato e di enti pubblici;
- g) i proventi derivanti da attribuzioni di beni, anche in disuso, comunque previsti da norme od a seguito di atti unilaterali in favore della Croce Rossa Italiana.

Art. 11.

(Contributi dello Stato)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è autorizzato a carico dello Stato un contributo per spese di funzionamento ed attività istituzionali della Croce Rossa Italiana, ivi comprese quelle svolte quale servizio ausiliario delle Forze armate dello Stato.

Art. 12.

(Gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

2. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

3. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio, fatta eccezione per le entrate

derivanti da raccolta di fondi o da oblazioni destinate a concorrere al finanziamento di specifici interventi di soccorso e di assistenza, preventivamente autorizzate dal presidente generale.

Art. 13

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è predisposto entro il mese di settembre; quello consuntivo entro il mese di marzo. Nei cinque giorni successivi alla relativa delibera, i bilanci sono trasmessi al collegio dei revisori dei conti che, nei quindici giorni seguenti, redige la propria relazione.

3. I bilanci sono deliberati a norma dell'articolo 8 e sono trasmessi, unitamente alle allegate relazioni, ai Ministri della sanità e del tesoro per l'approvazione, entro dieci giorni dalla rispettiva deliberazione.

Art. 14.

(Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e trattamento fiscale)

1. La Croce Rossa Italiana può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Si applicano alla Croce Rossa Italiana le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

3. Per la riscossione delle entrate patrimoniali, la Croce Rossa Italiana ha facoltà di avvalersi della procedura coattiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 839.

Art. 15.

(Statuto)

1. Il consiglio direttivo nazionale dovrà provvedere, entro un anno dalla sua nomi-

na, a deliberare il nuovo statuto dell'Associazione definendo la costituzione, la composizione ed i compiti dei comitati regionali, dei comitati provinciali, dei sottocomitati e delle delegazioni. Con lo statuto dovranno essere altresì regolamentate le elezioni alle cariche degli organismi volontari.

2. Il nuovo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 16.

(Trasferimento di elementi del personale militare dell'Associazione nei ruoli civili)

1. Il personale del Corpo militare dell'Associazione che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi comunque impiegato nei servizi civili di istituto dell'Associazione è trasferito a domanda, con delibera del commissario straordinario, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale civile dell'ente, conservando l'anzianità di servizio posseduta.

Art. 17.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e ogni norma contraria alla presente legge.